STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCACCHIERE STORICO"

Articolo 1 - Denominazione
È costituita una Associazione culturale sotto la denominazione "Scacchiere Storico"

Essa non ha finalità politiche o confessionali e non si propone scopi di lucro.

Articolo 2 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Articolo 3 - Sede
L'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni (MI), via Magenta n. 155.

Articolo 4 - Scopo
L'Associazione, che svolge la propria attività anche in collaborazione con associazioni o istituti aventi analoghe finalità, si propone di promuovere lo studio e la divulgazione della Storia attraverso l'azione diretta o appoggiando iniziative affini.

Articolo 5 - Soci
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci gli studiosi, in possesso di inerenti titoli accademici o di comprovate pubblicazioni di settore, che si occupano di ricerca e divulgazione storica.

Le domande di ammissione devono essere rivolte alla Presidenza e all'accoglimento delle stesse decide, in modo insindacabile, il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Quota associativa
È richiesta ai Soci una quota annua il cui ammontare viene determinato dall'Assemblea.

I Soci possono essere "pedoni" (ordinari) e "alfieri" (benemeriti).
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 7 - Cessazione della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per dimissioni o per morosità nel pagamento della quota annua o per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi a sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
Fermo restando quanto precede, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Articolo 9 - Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, quando venga ritenuto necessario od opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due terzi dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Soci per lettera o posta elettronica o fax almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione, nonché della materia da trattare.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima, a non meno di mezz'ora di distanza dalla stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, a maggioranza di voti; in seconda convocazione delibera validamente, sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori la decisione deve essere presa a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati a maggioranza di voti; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, su proposta approva del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in particolare approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio; gli stessi possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente nonché il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Tesoriere e da altri due componenti del Consiglio stesso.

Qualora abbiano a rendersi vacanti la Presidenza e la Vice Presidenza, le funzioni relative vengono affidate al Consigliere in carica da più tempo.

Sarà suo compito di provvedere, entro il più breve tempo possibile, alla convocazione dell'Assemblea per la reintegrazione del Consiglio.

Articolo 11 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere, potenziare e coordinare tutte le attività dell'Associazione ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente nonché al Segretario Tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono richieste la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di votazione prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 - Regolamento
Il Consiglio Direttivo può emettere il Regolamento interno che disciplina la vita amministrativa della Associazione. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 13 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. In sua assenza la legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente.

Articolo 14 - Presidente onorario
L'Assemblea ha la facoltà di nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario dell'Associazione, designando a tale carica persona di sicura eminenza nel campo della vita culturale e nella storia dell'Associazione.

Articolo 15 - Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere è l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo: redige i verbali; sovraintende all'andamento della cassa e alla regolare tenuta dei libri contabili; provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea, contemporaneamente ai Consiglieri, elegge per la durata di due esercizi e con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, i quali hanno, tra l'altro, l'incarico di esaminare il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e di controllare la contabilità dell'Associazione.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri
L'Assemblea, contemporaneamente alla nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti, nomina altresì per due esercizi, e con scadenza alla data di

approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio, tre Probiviri, ai quali il Consiglio Direttivo potrà affidare l'esame delle questioni morali e disciplinari eventualmente insorgenti fra i Soci.

Articolo 18 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 19 – Assemblea Consultiva (Consulta accademica)
Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per l'espletamento del suo mandato, di una "Assemblea Consultiva" alla quale può chiamare a far parte quelle persone, senza limite numerico, che per i loro studi e per l'apporto dato alla ricerca e/o alla divulgazione storica offrano chiaro contributo alla migliore realizzazione dei fini sociali.

L'Assemblea Consultiva ha compiti consultivi, ma può anche presentare al Consiglio Direttivo proposte di iniziative.

Per speciali competenze il Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi per un tempo determinato, anche a Soci estranei al Consiglio.

Articolo 20 - Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle seguenti attività:

- dalle quote annuali versate dai Soci;
- da eventuali donazioni o elargizioni da parte di Enti o persone.
- Eventuali entrate straordinarie?

Sull'impiego e destinazione di detti proventi decide il Consiglio Direttivo e le sue decisioni devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci in sede di bilancio preventivo o consuntivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21 - Scioglimento
L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, a sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la

deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.

Articolo 22 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Firmato: